

Regolamento Regionale 29 dicembre 2022, n. 14

Modifiche al regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5 (Regolamento di attuazione del Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale))

(BURL n. 52 suppl. del 31 Dicembre 2022)

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-29;14

Art. 1

(Modifiche al r.r. n. 5/2020)

1. Al regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5 (Regolamento di attuazione del Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)) **(1)** sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2, le parole: 'per la preparazione di cibi' sono sostituite dalle seguenti: '*per preparazioni*';
 - b) al comma 10 dell'articolo 2, le parole: 'consiste nell'utilizzo di selvaggina ai fini dell'allenamento e dell'addestramento di cani da caccia e' sono sostituite dalle seguenti: '*, consistente nella caccia di selvaggina allevata e nell'allenamento e addestramento di cani da caccia,*';
 - c) dopo il comma 12 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
'12 bis. I prodotti propri di cui al comma 12, lettera d), tal quali o trasformati, devono essere tracciati mediante annotazione mensile in apposito registro che riporti la quantità impiegata e l'utilizzo che ne è stato fatto.'
 - d) al comma 16 dell'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '*Per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo l'azienda deve disporre di locali, di beni strumentali o di spazi aperti appositamente allestiti consoni al tipo di attività.*';
 - e) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: '*, corredata di documentazione idonea a dimostrare il precedente utilizzo per attività di cui all'articolo 2135 del codice civile*';
 - f) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'f) le visure catastali dei fabbricati aggiornate alla data di presentazione dell'istanza';
 - g) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'g) la planimetria catastale dei fabbricati da destinare all'attività agrituristica con la descrizione dell'uso degli spazi e, nel caso di interventi che non riguardano esclusivamente i fabbricati, l'estratto di mappa';
 - h) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '*compresa, nell'ambito di una offerta agrituristica che prevede più attività, la cessazione di una di esse.*';
 - i) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, la parola: "contitolare" e la virgola che la precede sono soppresse;
 - j) al comma 2 dell'articolo 5, le parole: 'o il soggetto responsabile' sono sostituite dalle seguenti: '*o il socio incaricato*';
 - k) alla rubrica dell'articolo 6, la parola: "locali" è sostituita dalla seguente: '*fabbricati*';
 - l) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono abrogati;
 - m) al comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '*, ad esclusione dell'accatastamento in classe F3*';
 - n) dopo la lettera b) del comma 7 dell'articolo 7 è inserita la seguente:
'b bis) le carni provenienti da consorzi e associazioni di produttori di carne bovina autorizzati all'etichettatura facoltativa della stessa ai sensi del regolamento (UE) 1760/2000 e del regolamento (UE) 653/2014';

- o) al comma 2 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *'La descrizione delle materie prime di propria produzione impiegate e il computo delle unità foraggere devono essere riportati nella relazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e).'* ;
- p) alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 17, la parola: "contitolare" e la virgola che la precede sono soppresse;
- q) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

'Art. 17 bis

(Corsi di formazione per l'oleoturismo)

- 1. Fatta salva la possibilità di svolgere l'attività oleoturistica a seguito della sola presentazione della SCIA, la Regione organizza i corsi di formazione all'esercizio dell'attività oleoturistica o riconosce quelli organizzati da associazioni, organizzazioni professionali e consorzi agrituristici, enti locali, dall'ERSAF, dalle CCIAA, nonché dalle aggregazioni d'impresa di cui alla l.r. 11/2014 o da operatori accreditati allo svolgimento di attività formative.*
 - 2. I corsi hanno durata di trenta ore ripartite anche in più moduli.*
 - 3. Costituiscono argomenti dei corsi:*
 - a) la normativa di riferimento, inclusa quella relativa alla fiscalità e alla contabilità dell'azienda oleoturistica;*
 - b) le regole dell'accoglienza;*
 - c) la cultura legata all'olio e gastronomica del territorio;*
 - d) l'attività didattica dell'azienda oleoturistica;*
 - e) il marketing territoriale, la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio.*
 - 4. L'attestato di partecipazione si consegue a seguito di frequenza del corso per almeno l'ottanta per cento delle ore previste.*
 - 5. L'istanza di riconoscimento dei corsi deve essere inoltrata entro trenta giorni prima del loro inizio alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio corredata del programma dettagliato, dell'elenco dei docenti, dell'indicazione della sede e del calendario delle lezioni. I termini per il riconoscimento dei corsi sono sempre aperti.*
 - 6. La competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio comunica al richiedente l'esito del riconoscimento entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine senza che il richiedente abbia ricevuto alcuna comunicazione, l'istanza si intende accolta.*
 - 7. L'attestato di partecipazione rilasciato nel territorio di qualsiasi provincia della Regione ha validità sull'intero territorio regionale e consente l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 160 bis, comma 1, della l.r. 31/2008. Eventuali attestati di partecipazione rilasciati da altre Regioni possono essere riconosciuti solo se conseguiti a seguito di un idoneo corso di formazione.*
 - 8. La domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori oleoturistici può essere presentata da chi abbia i seguenti requisiti:*
 - a) posizione di titolare o coadiuvante familiare in un'azienda agricola iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA;*
 - b) possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione;*
 - c) età non inferiore a diciotto anni;*
 - d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 96/2006.*
 - 9. Per le società e per le cooperative agricole la domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori oleoturistici può essere presentata dal legale rappresentante o da un socio incaricato della gestione dell'attività stessa.*
 - 10. Per ogni azienda può essere iscritto più di un operatore oleoturistico.*
 - 11. La domanda di iscrizione è presentata alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio nel cui territorio si intende svolgere l'attività oleoturistica. Al momento dell'iscrizione nell'elenco, la struttura regionale competente o la Provincia di Sondrio provvede a registrare la qualifica di operatore oleoturistico nel fascicolo aziendale presente nella piattaforma informatica SIS.CO.*
 - 12. L'iscrizione nell'elenco degli operatori oleoturistici è cancellata in caso di morte o per richiesta di cancellazione presentata dall'interessato.*
 - 13. L'attività oleoturistica si configura come attività distinta da quella agrituristica e non è pertanto necessario il certificato di connessione. È vietato l'uso dei locali agrituristici per lo svolgimento dell'attività oleoturistica.';*
- r) dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 18 è aggiunta la seguente:
- 'm bis) per l'attività di oleoturismo, la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle*

politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 26 gennaio 2022 (Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica).';

s) al comma 3 dell'articolo 18, le parole: 'attraverso la piattaforma informatica Turismo 5' sono sostituite dalle seguenti: '*attraverso l'apposita piattaforma informatica*';

t) l'articolo 20 è abrogato.

NOTE:

1. Si rinvia al r.r. 24 luglio 2020, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia